

COMUNE DI BEURA CARDEZZA

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 43

Adunanza del 26-11-2018

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TU sulle partecipazioni societarie pubbliche

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre

alle ore 20:45 presso la sede dell'Ente. Convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è

riunito il Consiglio dell'Ente, in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano:

CARIGI DAVIDE	P	ROSSI ANGELO	P
BACCHETTA FLORA	P	SOLARO SIMONE	P
PIOVANI ALBERTO	P	FALCIONI VIRGILIO	P
MANGANO OSCAR	P	CAPRISTO LUIGI	A
QUAGLIO ARIANNA	P	GUZZON CRISTIAN	P
TRISCHETTI FRANCO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Presiede il SINDACO Sig. **DAVIDE CARIGI** - il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto. Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. **FERNANDA DR.SSA MUNDA** con le funzioni previste dall'art. 97 del D. Lgs. 267/2000

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di

trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 18.09.2017 con deliberazione di C.C n. 29,

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Beura Cardezza risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SEO srl

IDRA BLU SPA

CONSERVCO;

Viste le allegate schede riepilogative delle tre società sopra citate anno 2017;

preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, si dà atto che la situazione è immutata rispetto a quella rappresentata dalla deliberazione di CC di revisione straordinaria; pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Con votazione in forma palese con 10 voti favorevoli, 0 voti contrari e astenuti;

DELIBERA

Di approvare le allegate schede riepilogative anno 2017 delle tre società partecipate dal Comune di Beura Cardezza;

di dare atto che le partecipazioni societarie del Comune di Beura Cardezza sono immutate rispetto a quella rappresentate dalla deliberazione di CC di revisione straordinaria; pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DAVIDE CARIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERNANDA DR.SSA MUNDA

Ai sensi dell' Art. 49 – 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 si esprime parere Favorevole
di Regolarità Tecnica
DR.SSA MUNDA FERNANDA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.L.vo n. 267/2000)

N. 21 REG. PUBBL.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06-02-2019 all' Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124.

Beura Cardezza 06-02-2019

SEGRETARIO COMUNALE
F.to FERNANDA DR.SSA MUNDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.L.vo n. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune per il tempo prescritto, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 .

Beura Cardezza _____

Il Segretario Comunale

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

Beura Cardezza _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Beura Cardezza _____

Il Segretario Comunale
